



N. R.G. 6175/2017

Sentenza n. 1463/2019 pubbl. il 28/06/2019

RG n. 6175/2017

Repert. n. 3159/2019 del 28/06/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di

- dr. Lina Tosi Presidente rel.
- dr. Alessandra Ramon Giudice
- dr. Lisa Torresan Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6175/2017 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione

da

A _____
con l'avv. _____ e l'avv. _____ di _____

Attrice

contro

B _____ C _____ D _____
con l'avv. _____ di _____

Convenuti

E _____ F _____
con l'avv. _____ e l'avv. _____ di _____

Udienza di precisazione delle conclusioni: 6/3/2019

Conclusioni per parte attrice:



- (1) *Nel merito in via principale*: Ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, accertato e dichiarato l'inadempimento del convenuto € all'obbligo di non concorrenza di cui al patto sottoscritto in data 30 giugno 2016, condannarsi i convenuti tutti in via solidale tra loro al pagamento in favore dell'attrice, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, della penale contrattuale prevista in detto patto, nell'ammontare di Euro 500.000,00= (cinquecentomila) oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo. (2) *Nel merito in via principale alternativa ovvero in via subordinata*: Ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, accertata e dichiarata la violazione da parte del convenuto € all'obbligo di non concorrenza di cui all'art. 2557 c.c., condannarsi il convenuto € al risarcimento del danno in favore dell'attrice, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella misura di Euro 500.000,00=, salva migliore, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, ovvero anche in via di equità ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo. (3) *In ogni caso*, con vittoria nelle spese e nel compenso professionale di lite, oltre al rimborso forfetario ex art. 2 del d.m. n. 55/14, a i.v.a. e c.p.a.. (4) *In via istruttoria: (omissis; come da foglio telematico)*

Conclusioni per parte convenuta B + 2:

In via preliminare

- Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo a C ;
- Accertarsi e dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, essendo competente a decidere il Tribunale di Vicenza;

Nel merito

- Solo in via subordinata al superamento delle eccezioni preliminari, respingersi tutte le domande svolte da A srl nei confronti dei convenuti perché infondate in fatto e in diritto.
- In ogni caso con vittoria di spese e onorari di difesa.

Conclusioni per parte convenuta E :

In via preliminare

- 1) Accertarsi e dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale ordinario di Vicenza.

In via subordinata di merito



2) Respingersi tutte le domande, anche istruttorie, svolte dall'attrice nei confronti del convenuto

€ , per tutti i motivi esposti.

3) Con vittoria di spese e oneri di difesa.

In via istruttoria (omissis; come da foglio telematico)

MOTIVI

La società A fino a tutto il 2015, era partecipata paritariamente dalle società F s.r.l., partecipata da G dalla moglie H e dai figli I, L e M, e da N, partecipata da B, dalla di lui moglie C e dai figli E ed D

La narrativa in fatto di cui all'atto di citazione è sostanzialmente incontestata, avendo i convenuti sviluppato difese riguardanti solo la interpretazione dei patti o il diritto

Con patto del 17/6/2016 (doc. 4 attrice, sottoscritto dagli "acquirenti") le due famiglie fissavano i "Punti sostanziali dell'accordo di cessione del 50% della A, primo passo verso la fuoriuscita del gruppo familiare di B da ogni interesse anche indiretto alla società. Con successivo "Accordo quadro sulla cessione delle quote della società A e Contratto preliminare di cessione della società N" del 30/6/2016, sottoscritti da F e dai convenuti, si pattuivano gli impegni di cessione delle quote e dei crediti per finanziamento soci in N da parte della famiglia di B, con il correlato prezzo, e le modalità della fuoriuscita dei familiari del gruppo B dalle cariche sociali B e C (si impegnavano a dare le dimissioni) e dai rapporti di lavoro (sussistenti in capo a E ed D); nel preliminare era un patto di non concorrenza così concepito: "E' fatto divieto al signore B e ai suoi due figli E e D di operare, sotto qualsiasi forma, tanto direttamente quanto indirettamente, in regime di concorrenza con la A s.r.l., per un periodo di 3 (tre) anni dalla cessione, con la previsione di una penale, da pagarsi in solido tra le parti, di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) in caso di violazione, anche da parte di uno solo dei promittenti venditori, del patto. Il presente divieto è circoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2596 c.c. alle seguenti zone: repubblica Italiana, Comunità Europea, Inghilterra e Turchia; tutti gli stati del continente americano; Russia e paesi dell'Est europeo; tutti gli stati del continente africano; Medio oriente, sud est asiatico e Giappone"

Il 30/6/2016 veniva sottoscritto il verbale di conciliazione depositato il 1/7/2016 presso la Direzione territoriale del lavoro di Vicenza; il 15/9/2016 con scrittura privata autenticata si dava corso alla cessione delle quote di N a F s.r.l.; il 7/3/2017 F ed N erano fuse per incorporazione in A



Lamenta dunque la attrice che E, in spregio agli accordi, si sia impegnata nella A, società concorrente di A; invoca la penale di cui ai patti e in subordine il risarcimento dei danni per violazione dell'art. 2557 cc., riconducendo l'operazione ad una sostanziale cessione di azienda.

Resistevano costituendosi tempestivamente, tutti i convenuti, nel loro insieme:

- eccependo la carenza di legittimazione di C, non impegnata dal patto di non concorrenza;
- eccependo la incompetenza dell'ufficio in favore del Tribunale di Vicenza, variamente esponendo la natura non specializzata della causa e i nessi della vicenda con quel territorio, in ragione delle norme applicabili;
- eccependo la mancata ricezione del patto di non concorrenza negli strumenti attuativi dei patti;
- eccependo la indeterminatezza e dunque nullità del patto quanto all'attività preclusa e al territorio;
- rimarcando come il disposto dell'art. 2557 c.c. si applichi al solo imprenditore; il patto si estenda al di là della attività concorrenziale di imprenditore;
- rappresentando l'assenza di qualsiasi danno

La causa, assegnati i termini istruttori di legge, viene in decisione su base documentale.

Le parti hanno precisato le conclusioni fruendo di termini ordinari per conclusionali e repliche.

In primo luogo, la eccepta carenza di legittimazione passiva di C non è, a differenza di come viene prospettata, questione processuale, ma di merito, essendo evidente che la parte attrice prospetta la medesima come vincolata dal patto, il che basta a farne una legittimata passiva. Tale eccezione, nella parte in cui assume che C non si sia impegnata al pagamento della penale è peraltro infondata, in quanto la clausola che prevede il divieto di concorrenza statuisce la responsabilità solidale delle parti in caso di inadempimento al divieto di concorrenza, e richiama in blocco i "promittenti venditori", quindi anche C ha assunto l'obbligo di pagare la penale.

L'eccezione di incompetenza va respinta.

La parte attrice invoca un patto di non concorrenza che era inserito sia nei "Punti sostanziali" del 17 giugno, sia nell' Accordo quadro e Contratto Preliminare (doc. 5), accordi nei quali l'elemento fondamentale era una cessione di quote sociali, anche da parte di E e gli accordi sulle dimissioni o licenziamenti, rinunce a cariche sociali e altro si ponevano a ciò come corollari: pertanto, si tratta dell'adempimento di un contratto preliminare a contenuto complesso, del quale la parte qualificante



è l'impegno alla cessione di quote, materia di competenza di questa Sezione. (art. 3 lett. b) d.l.vo 168/2003).

Nel merito, devono prima di tutto interpretarsi gli accordi per verificare se il patto di non concorrenza sia ancora in essere e in particolare, ciò che basta alla decisione della causa, se esso vieti l'assunzione di un rapporto di lavoro dipendente in società concorrente con A, da parte di E

Non essendo peraltro l'impegno di non concorrenza trasfuso nel verbale di conciliazione relativo al rapporto di lavoro, e neppure nel contratto di cessione delle quote, la fonte dell'obbligo è eventualmente solo la serie dei patti preliminari, incentrati sulla cessione di quote. Il fatto che nel verbale di conciliazione o nel contratto di cessione di quote non sia stato riportato il patto di non concorrenza non significa comunque necessariamente che esso sia stato abbandonato, ben potendo, in generale, patti contenuti in accordi preliminari sopravvivere alla stipula definitiva.

Nel caso presente la attività concorrenziale lamentata è una attività di lavoro dipendente svolta da parte di soggetto che è stato dipendente di A e che ha cessato tale rapporto proprio in omaggio ai patti.

Ora, all'approccio letterale ai patti, va osservato che gli accordi contenuti nei patti del 30/6/2016 non includono specificamente fra le attività vietate quella di lavoro dipendente; ed è d'uopo considerare, sempre in sede di interpretazione degli accordi, come il patto non abbia trovato trasfusione nel verbale di conciliazione relativo al rapporto di lavoro (art. 1362 comma 2 c.c.).

Va anche considerato che l'art. 2125 c.c. sancisce la nullità del patto di non concorrenza stipulato con il dipendente per il tempo successivo alla cessazione del rapporto se esso non risulta da atto scritto, se non è contenuto entro limiti determinati di tempo, oggetto e luogo, e se non include un corrispettivo. Si verificherebbe allora una vera elusione del disposto di legge ove si intendesse che E, in qualità di socio cedente le quote, possa essersi vincolato ad un obbligo di non concorrenza anche quale dipendente, volta che egli pressoché contemporaneamente cessi anche il suo rapporto di lavoro dipendente, senza che sia stato rispettato il disposto dell'art. 2125 c.c. già solo quanto all'obbligo di corrispettivo, oltre che ai necessari limiti di oggetto, tempo e luogo (vedansi i territori interessati, corrispondenti pressoché alla totalità delle terre emerse, e le attività non determinate); e ciò alla luce dell'art. 1366 e dell'art. 1367 c.c..



Pertanto non è dato rinvenire un patto di non concorrenza esteso al divieto di svolgere attività di lavoro dipendente in imprese concorrenti. Conseguentemente la domanda attorea va respinta, con le spese al seguito, che si liquidano in dispositivo non tenendo conto della pluralità di parti difese (ove sussistente) attesa l'infondatezza del solo profilo che differenzia le posizioni soggettive

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

- 1) rigetta le domande di parte attrice;
- 2) pone a carico dell'attrice le spese di lite dei convenuti, che liquida per € in euro 15.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa; per, B, C ed D in euro 15.000 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa

Venezia, 25/6/2019

Il Presidente rel. dr. Lina Tosi

www.osservatoriodirittoimpresa.it

